

Repertorio n. del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RESOCONTAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. CIG: 552618936D

L’anno duemilasedici il giornodel mese di presso la sede della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche "Consiglio", con sede in Bari, alla via Capruzzi, n. 212, in questo atto rappresentato dalla dott.ssa Angela Vincenti nella sua qualità di dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità;

E

..... con sede legale in P.IVA e C.F....., di seguito denominato anche "Ditta" o "Azienda" o "Appaltatore", rappresentata nel presente atto dal, nato a, C.F. nella sua qualità di....

Premesso che

Il Consiglio, con Determinazione n.44 del 08/04/2016 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell’ art. 55 del D.lgs 163/06, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs163/06, con importo complessivo a base di gara di €.987.500,00 IVA esclusa.

In esito all’esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, con atto dirigenziale n. ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, per una spesa quantificata di euro come per legge, in favore della, con sede legale - Codice Fiscale e Partita

la spesa afferente l’appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nell’ impegno n....., assunto con Atto Dirigenziale n., della

Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari, che qui si richiama, sul capitolo del bilancio;

l'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

la stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire il Certificato del Registro delle Imprese. La Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere la documentazione prevista ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;
2. capitolato tecnico;
3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalla disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consiglio Regionale, come sopra rappresentato, affida alla Ditta che, tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta

l'incarico per l'espletamento del servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nel disciplinare nonché nell'offerta tecnica.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti nel disciplinare, nel capitolato tecnico ed alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il

TEL.

E MAIL:

PEC:.....

Il responsabile del servizio della ditta è

E MAIL:

PEC:.....

ART. 3 – SEGUE:OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio dalla data del Il servizio dovrà concludersi entro sessanta mesi dalla sopracitata data di avvio.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel disciplinare e nel capitolato tecnico.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro oltre IVA.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che saranno inviate con cadenza trimestrale.

Le fatture, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;

Le fatture dovranno essere inviate elettronicamente al Consiglio regionale della Puglia- Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari)- e dovranno essere corredata da:

- allegato prospetto trimestrale riepilogativo contenente l'elenco analitico delle attività prestate e delle ore impegnate per le riprese audiovideo e pagine di resocontazione effettivamente realizzate.
- l'ultimo stato di avanzamento al termine dell'incarico dovrà essere corredato di una relazione finale che dia conto in dettaglio, per ciascuna delle attività oggetto dell'incarico, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate, delle ore impiegate per le riprese audiovideo e della pagine di resocontazione.

La liquidazione della fattura a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole della verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta del Fornitore e nel Capitolato tecnico dell'Amministrazione.

ART. 7 SEGUE:CORRISPETTIVO

L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e, comunque, sul conto corrente intestato a :

.....

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali,

comunque necessari per la corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.

Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale.

Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei prezzi per almeno il primo anno di durata del contratto.

Successivamente eventuali richieste di revisione del corrispettivo adeguatamente motivate saranno valutate previo contraddittorio tra le parti.

La revisione, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, sarà operata sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente competente sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4, lett. c) e comma 5 del medesimo D. Lgs. 163/06.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione di euro €, pari al% dell'importo contrattuale,

con polizza fidejussoria n. emessa il da con sede legale a

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione.

ART.10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti

con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna altresì ad utilizzare, per l'esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.11 165/2001.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Consiglio Regionale si riserva, inoltre, la facoltà di applicare l'articolo 5 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

ART.11 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste;
- b) organizzare presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, qualsiasi mutamento e/o trasferimento essa dovesse subire, una postazione per la ripresa, codifica, archiviazione e resocontazione integrale di ciascuna seduta consiliare, utilizzando a tale scopo strumenti professionali e personale specializzato;
- c) provvedere, per ciascun evento, al trasporto, installazione e disinstallazione delle attrezzature necessarie;
- d) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il Consiglio, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- e) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- f) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- g) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell' art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- h) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore

riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con il Consiglio;

- i) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;
- j) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
- k) utilizzare attrezzature e strumenti di propria libera disponibilità e rispondenti alla normativa vigente. Le predette attrezzature devono essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a tutelare e salvaguardare gli operatori ed i terzi da eventuali infortuni. La ditta è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio ed esonera l'Amministrazione da eventuali danni arrecati alle attrezzature.
- l) a rispettare tutte le condizioni previste nel capitale tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a garantire, nel caso in cui nel periodo di esecuzione del contratto si verificasse un trasferimento dell'attuale sede del Consiglio regionale presso cui viene espletato il servizio, l'esecuzione dello stesso senza

ritardi o interruzioni, senza alcun diritto al riconoscimento di somme a qualsivoglia titolo e/o variazione di prezzo.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consiglio Regionale della Puglia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni del servizio, per un massimale "unico" non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro.2.500.000,00 per sinistro e di Euro.1.000.000,00 per persona.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio.

ART.12 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, quando è rilevata un'inadempienza, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, la Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari invia comunicazione scritta con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria deve comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di risposta oltre il termine suindicato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità:

- 1) in caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti alle lett. a) e b) dell'art. 2 del Capitolato sarà applicata una penale pari ad Euro.100,00;
- 2) in caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti alle lett. c) dell'art. 2 del Capitolato sarà applicata una penale pari ad Euro.100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo riscontrato nello svolgimento degli adempimenti e delle attività richieste;
- 3) in caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo 2 del Capitolato sarà applicata una penale pari ad Euro.100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nello svolgimento degli adempimenti e delle rispettive attività richieste;
- 4) in caso di mancato, insufficiente o irregolare espletamento dei servizi di resocontazione multimediale sulla rete INTERNET (art. 4) sarà applicata una penale pari ad Euro.500,00 relativo a tale servizio.

Resta fermo il diritto del Consiglio Regionale di respingere in tutto o in parte il lavoro che risultasse difettoso, sia per l'esecuzione che per la qualità degli elaborati o comunque non rispondente alle condizioni fissate dal Capitolato. In tali casi la ditta aggiudicataria dovrà sostituire gli elaborati respinti con altri rispondenti alle condizioni prescritte nel Capitolato nei termini assegnati in rapporto alle esigenze di servizio.

L'ammontare della penale sarà detratta dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. In alternativa l'Amministrazione può avvalersi della garanzia di cui all'art.8, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate al fornitore a mezzo PEC.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della

cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 13- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.14 – SUBAPPALTO

È consentito.....oppure in quanto nulla è dichiarato in sede di gara. Ogni violazione in materia comporta l'esecuzione in danno e la risoluzione del presente contratto fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno.

ART. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY-RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue i trattamenti degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge. E' fatto divieto ai dipendenti dell'Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 16- VARIAZIONE - RECESSO

Il Consiglio si riserva di concordare con l'appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consiglio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi a mezzo pec.

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico senza alcun riconoscimento di indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta a mezzo pec; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o

all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte del Consiglio;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;
- c) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;
- d) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- e) cessione del contratto e/o dei crediti;
- f) violazione degli obblighi di riservatezza;
- g) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- i) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- k) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico;
- l) nelle altre ipotesi prevista dalla legge;

Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso che il Fornitore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati al Fornitore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o dalla esecuzione diretta del Servizio, e perderà

ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio a mezzo pec, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dal Fornitore a terzi.

In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

L'autorità competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'esecuzione dell'appalto è il Tribunale di Bari. E' esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Amministrazione e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in....., alla ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa espresso rinvio al Capitolato tecnico-qualitativo nonché si fa espresso richiamo al D.Lgs. 163/2006, al DPR 207/2010, al Codice Civile e ad ogni altra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso

ARTICOLO 25 - ALLEGATI

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sono: l'Allegato "A" (Capitolato tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica; Allegato "D" (Patto di integrità).

Bari

Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari in bollo.

Per il Consiglio Regionale della Puglia

Per l'Appaltatore

Il Dirigente del Servizio Amm.ne e Contabilità

Il Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24.

Bari,

L'Appaltatore.....

L'atto consta di n.19 pagine.